

N. R.G. 4037/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	Presidente
dott. Alessia Busato	Giudice
dott. Lorenzo Lentini	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4037/2017** promossa da:

EMMEZETA SRL - IN LIQUIDAZIONE (C.F. 01778420982), con gli avv.ti CARETTA FRANCESCO, IOVINO ANTONIO e MORELLI MASSIMO

attore

contro

LUIGI MOLINARI (C.F. MLNLGU66E25L995M), con l'avv. MANERBA ANDREA, domiciliato in VIA SOLFERINO, 53, BRESCIA

convenuto

ZAMBONI MARCELLO (C.F. ZMBMCL68C03B157R), con l'avv. FERRARI SILVIA, domiciliato in PIAZZA DELLA VITTORIA, 8, BRESCIA

MORA SERGIO (C.F. MROSRG66C04D940M), con l'avv. BONOLDI MATTEO, domiciliato in VIA SARDEGNA, 12, BRESCIA

terzi chiamati

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice:

“IN VIA PRINCIPALE: accertata la responsabilità del Sig. Luigi Molinari quale amministratore, anche di fatto, della società attrice il quale ha compiuto gli atti sopra descritti in conflitto d'interessi e comunque in violazione della legge e/o dello statuto, condannarlo a risarcire il danno subito dalla stessa a causa della condotta sopra descritta nella misura che emergerà dall'istruttoria della causa ovvero nella misura che sarà stabilita, anche in via equitativa, dal Giudice a seguito dell'istruttoria.

SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: accertata la responsabilità anche extracontrattuale del Sig. Luigi Molinari quale amministratore, anche di fatto, della società attrice il quale ha compiuto gli atti sopra descritti in conflitto d'interessi e comunque in violazione della legge e/o dello statuto, condannarlo a risarcire anche il danno non patrimoniale in favore della Emmezeta s.r.l. in liquidazione nella misura che, a seguito dell'istruttoria, sarà stabilita dal Giudice anche in via equitativa.

IN OGNI CASO: con condanna di controparte alla refusione delle spese e delle competenze di lite.”

IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede ammettersi le seguenti istanze istruttorie, già articolate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.”

Per Molinari:

“In principalità, respingersi siccome infondate in fatto ed in diritto le domande proposte dalla società EMMEZETA s.r.l. in liquidazione nei confronti di Molinari Luigi, con ogni consequenziale statuizione sulle spese di lite.

In subordine, nella denegata ipotesi che Molinari Luigi debba rispondere dei fatti, per cui è causa, in qualità di amministratore, anche di fatto, della società Emmezeta s.r.l. in liquidazione, dichiararsi tenuti Zamboni Marcello e Mora Sergio a rispondere per gli stessi fatti in via solidale con il medesimo Molinari Luigi.

In via istruttoria, il convenuto Molinari insiste per l'ammissione delle prove dedotte nella memoria 15 marzo 2018 e segnatamente della prova per testi ed interrogatorio sulle seguenti circostanze:

1. Vero che Miglioli Germano, Miglioli Claudio e Zamboni Marcello, soci di Emmezeta s.r.l., erano presenti alla stipula del contratto d'affitto d'azienda con Silomass s.r.l. davanti al notaio Marianna Rega di Calcinato in data 09.10.2013, in relazione al contenuto del quale hanno interloquito e del quale hanno avuto lettura;
2. Vero che dalla data della stipula della lettera d'intenti (01.08 2013) a quella della retrocessione delle quote (25.10.2013) i commercialisti Dott. Chiappa Luigi e Dott.ssa Federica Brunello furono incaricati da L.A. s.r.l. di procedere alla verifica la reale situazione patrimoniale di Emmezeta s.r.l.;
3. Vero che i commercialisti riscontrarono la non corrispondenza di poste attive e passive, quali i testi preciseranno, ai dati del bilancio al 30.6.2013 fornito da Emmezeta s.r.l.;
4. Vero che, in particolare, il dott. Luigi Chiappa e la dott.ssa Federica Brunello ebbero a constatare la sussistenza di crediti inesigibili e la sopravvalutazione di alcune poste attive, fra le quali, il valore degli impianti di miscelazione degli inerti e dei beni aziendali in genere;
5. Vero che dall'esame della documentazione societaria emerse la predisposizione di diversi documenti di bilancio in relazione all'uso che i soci intendevano farne e, segnatamente, quelli predisposti per uso finanziamento evidenziavano una

situazione positiva per effetto di mancati ammortamenti e mancate svalutazioni di crediti risalenti e insoluti, in violazione dei vigenti principi contabili;

6. Vero che a seguito della verifica contabile emerse la riemissione e lo sconto di ricevute bancarie in relazione a fatture già saldate, e tra queste, in relazione la fattura n. 812/2011 che si rammostra al teste unitamente alla scheda Cliente;

7. Vero che in data 10 settembre 2013 Marcello Zamboni autorizzava il pagamento di € 8.808,80 a favore della società Multiserviss srl a saldo di una fattura n. 239 per “fornitura rete”, estranea all’attività di Emmezeta s.r.l. che eseguiva la posa in opera di sottofondi e massetti senza rete?.

8. Vero che in data 27 agosto 2013 Marcello Zamboni, che manteneva la gestione delle banche da remoto, effettuava a proprio favore un bonifico di € 5.000,00 a titolo di “restituzione importo”, non diversamente giustificato?

9. Vero che in data 20 settembre 2013 Marcello Zamboni eseguiva ulteriori pagamenti di € 15.000,00 per “ Quote Miglioli Claudio e Germano”;

10. Vero che in data 20 settembre 2013 Marcello Zamboni disponeva tre bonifici di € 4.000,00 cadauno a favore di se stesso, di Germano Miglioli e Claudio Miglioli per “rimborso spese” risultato senza giustificativo nella documentazione societaria?;

11. Vero che il cantiere di Tempini Spa è stato portato a compimento da Silomass S.r.l. , ed il corrispettivo risulta corrisposto come da doc. 3 che si rammostra al teste;

12. Vero che l’esecuzione dei lavori presso il cantiere di Ceramiche Frattini è stato cautelativamente interrotto da Silomass s.r.l. in quanto la contraente non ottemperava ai pagamenti alle scadenze;

13. Vero che utilizzando la forza lavoro di Emmezeta s.r.l. erano state eseguite nell’anno 2013 lavorazioni presso l’abitazione di Claudio Miglioli e Germano Miglioli in San Felice del Benaco, senza che nulla risultasse agli atti della società?

Si indicano a testi, con riserva di altri, Alessandro Fontana, da Brescia, Si-mona Necchini e Dott. Luigi Chiappa, domiciliati in Calcinato, Dott.ssa Fe-derica Brunello di Brescia.

Per il caso di ammissione delle prove orali richieste da parte avversa si chiede di essere ammessi alla prova contraria, diretta ed indiretta, con i testi so-pra indicati.”

Per Mora:

“**In principalità**, dichiararsi inammissibili e comunque respingersi in quanto infondate in fatto e diritto tutte le domande avanzate nei confronti del sig. Sergio Mora, con ogni consequenziale statuizione sulle spese del giudizio.

In via istruttoria, il terzo chiamato Mora insiste per l’ammissione delle seguenti istanze istruttorie:

Prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova:

- Vero che nel settembre 2013 presso lo studio del commercialista Dott. Luigi Chiappa in Calcinato i sigg.ri Luigi Molinari, Germano Miglioli Claudio Miglioli e Zamboni Marcello chiesero al sig. Sergio Mora di accettare la nomina di amministratore della società Emmezeta? ;

- Vero che nell’occasione i soci illustrarono al sig. Mora in dettaglio la situazione finanziaria ed economico patrimoniale della società e congiuntamente illustrarono a quest’ultimo la necessità di sottoscrivere urgentemente un contratto di affitto d’azienda ad un canone di almeno € 70.000,00 sino al giugno dell’anno successivo?;

- Vero che, in particolare, i soci invitarono il sig. Mora a contrattare per il summenzionato affitto con la società Silomass S.r.l.?

- Vero che, il summenzionato contratto (documento 21 di parte attrice che si rammostra al teste) veniva sottoscritto in data 9/10/2013 avanti al Notaio Rega di Calcinato, al dott. Luigi Chiappa ed alla presenza di tutti i soci della EMMEZETA?

Si indicano quali testi: Germano Miglioli, Claudio Miglioli, Dott. Luigi Chiappa e Marcello Zamboni (quest’ultimo come interpello qualora non fosse estromesso dal giudizio) nonché l’interpello sig. Molinari Luigi.

Per il caso di ammissione delle prove orali richieste da parti avverse si chiede di essere ammessi alla prova contraria, diretta ed indiretta, con i testi sopra indicati”.

Per Zamboni:

“In via pregiudiziale e preliminare:

- Per tutti i motivi dedotti in atti, dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile l’azione proposta da Emmezeta S.r.l. – qualora eventualmente considerata estesa al sig. Zamboni – in ragione del segnalato difetto di delibera assembleare.
- Per tutti i motivi dedotti in atti, dichiarare l’assoluta inesistenza e/o nullità e/o indeterminatezza delle domande svolte dal sig. Molinari avverso il sig. Zamboni, e per l’effetto disporre l’estromissione del sig. Zamboni dal presente giudizio, ovvero – in via di gradato subordinate – assegnare termine al sig. Molinari *ex art. 164, co. V, c.p.c.*, per la necessaria integrazione delle proprie domande.
- Per tutti i motivi dedotti in atti, dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al sig. Zamboni rispetto alle domande svolte in atti da parte attrice e da parte convenuta principale.

In via principale:

Respingere le avversarie domande tutte perché infondate ed inammissibili in fatto ed in diritto per i motivi e le eccezioni svolte nella narrativa del presente atto o con qualunque altra miglior formula.

In via istruttoria

A) Ordinarsi *ex art. 210 c.p.c.* l’esibizione di tutta la documentazione societaria, contabile e fiscale relativa ai pagamenti disposti da Emmezeta S.r.l. in data 20 settembre 2013 con causale “rimborso spese”, con ogni più ampia riserva di richiedere ulteriori mezzi istruttori all’esito delle richieste esibizioni.

B) Disporsi prova per testi sulle seguenti circostanze:

- 1) Vero che il sig. Marcello Zamboni, nel mese di luglio 2013, ha effettuato un’anticipazione di € 5.000 in favore della società Emmezeta S.r.l. per far fronte a un’improvvisa carenza di liquidità di quest’ultima.
- 2) Vero che i soci hanno ricevuto l’anticipazione di cui al precedente capitolo promettendo al sig. Zamboni di restituire detta somma non appena i flussi finanziari lo avessero consentito.

Si indicano a testi i sig.ri Claudio Miglioli e Germano Miglioli, presso Emmezeta S.r.l..

Non ammettersi, in quanto inammissibili per i seguenti articolati motivi, i capitoli di prova orale articolati dal sig. Molinari nella propria memoria *ex art. 183, co. VI, n. 2), c.p.c.*

- 7) Documentale nella parte in cui vuole provare il pagamento; documentale (e falso) nella parte in cui vuole provare l’estraneità della fornitura di rete rispetto all’attività di Emmezeta.
- 8) Documentale nella parte in cui vuole provare il pagamento; valutativo e negativo nella parte in cui afferma che tale pagamento fosse “non diversamente giustificato”.
- 9) Documentale nella parte in cui vuole provare il pagamento.
- 10) Documentale nella parte in cui vuole provare il pagamento; valutativo e negativo nella parte in cui afferma che tale pagamento fosse “risultato senza giustificativo”.

Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli avversari, si chiede essere ammessi a prova contraria e controprova con i medesimi testi già indicati.

In ogni caso: Con integrale rifusione di anticipazioni, spese, rimborso forfetario, diritti e onorari di causa oltre IVA se dovuta e cpa come per legge. Con ogni più ampia riserva”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con atto di citazione notificato in data 8.3.2017 EMMEZETA SRL IN LIQUIDAZIONE (di seguito la “Società”) conveniva in giudizio Luigi MOLINARI, in qualità di presidente del c.d.a. dal 5 agosto 2013 al 23 settembre 2013 e successivamente amministratore, in tesi, di fatto *“sino al 10 dicembre 2013”*

A livello generale la Società contestava a MOLINARI un disegno unitario, volto a spogliare la Società dell’azienda *“al minor costo possibile, godere delle attività della stessa fino alla fine del contratto d’affitto e restituirla alla società attrice priva di valore commerciale”*. Tale disegno sarebbe stato attuato mediante la stipula in data 9 ottobre 2013 di un contratto di affitto di azienda, a fronte di un canone irrisorio, in favore di Silomass s.r.l., società amministrata da MOLINARI e rivelatasi, in tesi, una controparte inaffidabile: in particolare, *“Silomass non ha provveduto al pagamento del canone d’affitto, nemmeno quello vile contrattualmente stabilito, non ha provveduto al pagamento dei costi dei beni in leasing che utilizzava, non ha provveduto al pagamento dei beni (che utilizzava) non compresi nel contratto d’affitto (art. 2.3) né ha provveduto a rimborsare i costi di diretta sua competenza relativi alla gestione amministrativa dell’azienda (dipendenti, elaborazione paghe, pedaggi autostradali, costi assicurativi etc.)”*, finché nel luglio del 2014 *“la Silomass è stata messa in liquidazione avendo eroso tutto il patrimonio netto (anzi, risultando un patrimonio netto negativo pari ad € 82.667,00)”*.

L’attrice esponeva di avere attraversato, a partire dal 2012, una crisi di liquidità che induceva i soci (Claudio Miglioli, Germano Miglioli e Marcello Zamboni, fondatori della Società nel 1994) alla *“ricerca di nuovi partner commerciali”*, individuando nell’odierno convenuto, imprenditore nel settore dei rifiuti, la persona idonea a procedere al risanamento aziendale.

Pertanto i tre menzionati soci e MOLINARI sottoscrivevano il 1° agosto 2013 una lettera d’intenti (doc. 9 att.) nella quale le parti prevedevano (i) l’ingresso nel capitale della Società da parte di L.A. s.r.l. (società asseritamente amministrata di fatto da MOLINARI) con un partecipazione pari al 50%, ceduta proporzionalmente dai tre soci e (ii) la composizione del c.d.a. della Società, che sarebbe stato costituito da due consiglieri, segnatamente MOLINARI, in qualità di presidente, e ZAMBONI quale consigliere. Le previsioni contenute nella lettera di intenti si concretizzavano nei giorni immediatamente successivi (doc. 14 e 15 att.)

Una volta assunta la carica di presidente, MOLINARI assumeva la responsabilità di gestire personalmente le questioni più critiche in capo alla Società, quali lo sfratto intimato da Nuova Beton S.p.a. (parte locatrice del sito produttivo di Brescia), le irregolarità di carattere urbanistico riscontrate nel sito di Paderno Dugnano e le comunicazioni di insoluti provenienti dai clienti. Per quanto concerne in particolare la prima questione, MOLINARI riteneva opportuno, anziché formulare opposizione avverso lo sfratto, trasferire la produzione nel sito di Calvagese della Riviera (doc. 13 att.)

Nell'assunzione di tali determinazioni gestorie MOLINARI *“in questa prima fase, esercitava sui soci della Emmezeta una forte pressione psicologica che li portava ad affidarsi, totalmente, ai suoi consigli. A causa di tale condizione psicologica i sig.ri Claudio Miglioli, Germano Miglioli e Marcello Zamboni subivano la volontà del Molinari, ritenendolo degno di fiducia anche perché, nei primi giorni di collaborazione, il Molinari era stato in grado di procurare affidamenti bancari per lo sconto delle fatture presso Banca Intesa e Valsabbina per complessivi € 800.000,002”*.

Tuttavia, *“dopo questa prima fase di collaborazione “democratica” il sig. Luigi Molinari iniziava ad assumere un atteggiamento tirannico, pretendendo, tra l'altro, la sostituzione di tutti i professionisti di fiducia”*. Durante questa fase *“riferiva ai sig.ri Claudio Miglioli, Germano Miglioli e Marcello Zamboni come non fosse più sua (attraverso la L.A. s.r.l.) intenzione procedere direttamente al risanamento della società attrice ma come fosse necessario costituire una nuova società che avrebbe affittato l'azienda della Emmezeta s.r.l. con un contratto triennale da € 30.000,00 al mese, esclusi i beni in leasing il cui canone di locazione sarebbe stato sostenuto dall'affittuaria; con il canone d'affitto la Emmezeta s.r.l. avrebbe così provveduto al pagamento delle proprie pendenze”*,

Quindi il 25 settembre 2013 MOLINARI *“si dimetteva dalla carica di amministratore della società attrice (facendo così decadere l'intero C.d.A.) e veniva nominato amministratore unico - su indicazione del Molinari stesso - il sig. Sergio Mora (che, come emergerà successivamente, era uomo di stretta fiducia del Molinari)”*. Malgrado le dimissioni, tuttavia MOLINARI continuava asseritamente *“ad amministrare di fatto la Emmezeta s.r.l., dando direttive al Mora ed ai dipendenti, fino al mese di dicembre 2013”*. Il 30 settembre 2013 veniva quindi costituita la futura controparte della Società, la menzionata Silomass s.r.l. a socio unico e, in data 8 ottobre 2013, l'assemblea della Società autorizzava il nuovo amministratore unico a sottoscrivere un contratto di affitto di azienda con Silomass s.r.l. *“per un importo non inferiore ad € 70.000,00 e fino al 30/06/2014”* (doc. 20 att).

Il contratto in questione veniva effettivamente sottoscritto il 9 ottobre 2013 e prevedeva un canone di euro 80.000,00, *“da corrisponderci in sei rate mensili a decorrere dal 1° gennaio 2014”*, e durata fino al 30 giugno 2014. (doc. 21 att.),

Successivamente, con lettera d'intenti del 21 ottobre 2013 (doc. 22 att.), *“i sig.ri Claudio Miglioli, Germano Miglioli e Marcello Zamboni si impegnavano a riacquistare le quote di partecipazione al capitale sociale della società attrice, cedute in data 5 agosto 2013 alla L.A. s.r.l.”*: in particolare, *“tale operazione veniva pretesa dal Molinari (si allega sua raccomandata a mano - **doc. 23**) a parere del quale sarebbero risultate delle difformità tra i dati di bilancio al 30.06.2013 (**doc. 24**) forniti in sede di cessione delle quote del 5 agosto 2013 e quelli emersi successivamente alla verifica contabile effettuata dallo stesso Molinari; la retrocessione delle quote si perfezionava in data 25 ottobre 2013, “senza scambio di denaro poiché nulla era stato versato in sede di cessione del 5 agosto 2013”*.

In data 6 dicembre 2013 l'assemblea della Società “revocava” l'amministratore unico MORA, *“vista la mancanza di informazioni da parte dell'amministratore unico ed i rischi a cui era stata esposta la società”* (doc. 28 att.), contestando al medesimo la sottoscrizione di un contratto d'affitto di azienda *“chiaramente lesivo degli interessi di Emmezeta s.r.l.”*. Successivamente l'assemblea del 10 dicembre 2013 *“accettava le dimissioni dell'amministratore unico Sig. Sergio Mora; nuovo amministratore unico veniva nominato il Sig. Claudio Miglioli”* (doc. 29 att.).

La Società si adoperava quindi per addivenire con l'affittuario a una modifica delle condizioni del contratto, ma la trattativa non restituiva esiti considerati soddisfacenti.

Pertanto la Società proponeva il 18 febbraio 2014 un ricorso *ex art. 447 bis c.p.c.* (doc. 30 att.) avanti a questo Tribunale (RG 3753/14), chiedendo *“la declaratoria di nullità, rescissione e/o risoluzione del contratto d'affitto d'azienda di cui si tratta oltre al risarcimento del danno subito”* e ottenendo, nelle more del procedimento, un provvedimento sequestro giudiziario del 23 giugno 2014, in forza del quale *“riprendeva possesso e detenzione dell'azienda”*. A detto procedimento veniva riunito quello di opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso il 4 febbraio 2014 a favore della Società nei confronti di Silomass s.r.l., in ragione del mancato pagamento di alcune fatture relative all'azienda affittata.

Sotto diverso profilo, con riguardo alla qualifica di amministratore di fatto di MOLINARI, l'attrice allegava le seguenti dichiarazioni rese dai testimoni sentiti nel citato procedimento r.g. 3753/14 (doc. 39 e 40 att.):

- *“il Mora era la figura di riferimento sia per il commerciale che per il tecnico; capitava che ci fossero delle riunioni a cui partecipava anche il Molinari; a volte è capitato che io chiedessi indicazioni al Mora e questi mi dicesse che avrei dovuto chiedere al Molinari e questo per tutto il periodo di affitto di ramo di azienda e cioè fino a giugno 2014”* (teste STEFANO VOLPI);
- *“ricordo che nel periodo primavera/autunno 2013 noi dipendenti venimmo convocati in via Della Pace a San Zeno ad un’assemblea in cui erano presenti Miglioli, Zamboni e Luigi Molinari; ci venne detto che la società era in difficoltà finanziarie ed il Molinari in nostra presenza ci disse che avrebbe aiutato la società e di conseguenza anche noi. Dopodiché io tutti i rapporti li ebbi con Molinari al quale andavo a chieder i soldi che mi servivano per andare in un cantiere a Milano; gli dicevo ‘ho bisogno dei soldi per la benzina e per il pedaggio autostradale’ e lui mi rispondeva che dovevo fare il mancato pagamento; io così ho fatto per circa due mesi; in quel periodo non ci venivano neppure forniti gli strumenti di lavoro ed i soldi necessari per acquistarli; eravamo in grande difficoltà”* (teste CADAR PETRU);
- *“È vero che a partire da settembre 2013 tutti i dipendenti di Emmezeta si rivolgevano al Molinari per avere direttive da svolgere e a sua volta Mora si rivolgeva al Molinari. Io rimasi negli stessi uffici con il Molinari ed il Mora per circa due mesi dopo il settembre 2013 e vidi il Mora richiedere istruzioni sul da farsi al Molinari”* (teste MARCELLO ZAMBONI);
- *“il sig. Molinari ci ha riferito che era necessario far amministrare Emmezeta da una persona da lui scelta ... nel settembre 2013 il sig. Molinari ci ha presentato, presso lo studio Chiappa di Calcinato, il sig. Sergio Mora. Il Mora era amico del Molinari ... dal 25/09/2013 i dipendenti e i venditori si rivolgevano al Molinari per avere direttive sui lavori da svolgere... era il Molinari che diceva al Molinari cosa doveva fare. Il Mora decideva cosa fare solo dopo essersi consultato col Molinari anche in mia presenza...”* (teste GERMANO MIGLIOLI).

Sulla base delle suddette circostanze la Società contestava in primo luogo al convenuto, che nel frattempo *“provvedeva a spogliarsi di tutto il suo patrimonio con atto a titolo gratuito”* (doc. 38 att.) la *“ mancata corresponsione di un serio canone di affitto”*, con un danno pari a *“ non meno di € 300.000,00 per i dieci mesi di effettiva vigenza del contratto”*.

Inoltre la Società addebitava al convenuto le condotte del soggetto affittuario, osservando che *“diversamente da quanto previsto contrattualmente la Silomass (ovvero il convenuto) non ha gestito l’azienda di Emmezeta con la necessaria diligenza, anzi ha causato la risoluzione di numerosi contratti d’appalto e causato gravissimi danni, anche d’immagine, all’attrice”* e lamentando poi *“come la Silomass si sia opposta (doc. 35) all’ingiunzione di pagamento di alcune fatture legittimamente emesse dall’attrice”*.

Alla luce di quanto sopra osservato, l'attrice contestava al convenuto i danni derivanti dalle seguenti condotte poste in essere da Silomass s.r.l.: - *“ aver utilizzato fino al 30 giugno 2014 i beni del magazzino di Emmezeta, non compresi nel canone d'affitto, senza corrispondere alcunché per tale noleggjo”*; - il *“mancato pagamento dei costi amministrativi relativi alla gestione dell'azienda di cui alle fatture 485/494/495/498/502 del 2013”*. Inoltre la Società imputava al convenuto la *“perdita dell'avviamento commerciale”*, in conseguenza della patologia del rapporto di affitto di azienda che avrebbe provocato il ricorso alla procedura di concordato preventivo, e il *“mancato ammortamento dei cespiti”*, beneficio fiscale contrattualmente concesso a Silomass s.r.l. che *“non pagava i cespiti in uso”*. Infine la Società lamentava *“il danno (non patrimoniale) derivante: - dalla lesione all'immagine della Emmezeta per aver abbandonato cantieri di Tempini (doc. 43) e Ceramiche Frattini (doc. 44) senza giustificato motivo;- dalla lesione all'immagine di Emmezeta per aver sistematicamente riferito a clienti e fornitori la “falsa” notizia del sicuro ed imminente fallimento della stessa; - dal protesto di cambiali; come chiaramente indicato nella comunicazione del 7 novembre 2013 dell'Avv. Schiuma (doc. 25) la Emmezeta aveva raggiunto con la Nuova Beton un accordo transattivo per il pagamento dei canoni di locazione non onorati in relazione all'unità produttiva di Brescia (doc. 8); tale accordo è stato regolarmente adempiuto fino alla data del 20 ottobre 2013 quando, subentrata la Silomass nel godimento dell'azienda, una cambiale a firma della Emmezeta s.r.l. è stata protestata”*.

La Società allegava pertanto la responsabilità contrattuale del convenuto e concludeva per il risarcimento del danno sofferto, da liquidarsi in via equitativa. Sempre in via principale l'attrice invocava la responsabilità extracontrattuale del convenuto per i medesimi fatti sopra allegati.

1.2 Costituitosi ritualmente, MOLINARI eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione della Società in persona del liquidatore giudiziale.

Nel merito rilevava di avere ricoperto la carica di amministratore per poco più di un mese, contestando la qualifica di amministratore di fatto attribuita da parte avversaria.

Concludeva quindi per il rigetto delle domande attoree, chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa dei soci Germano Miglioli, Claudio Miglioli e Marcello Zamboni nonché dell'amministratore succeduto nella carica, Sergio Mora, per essere tenuto indenne dalle eventuali conseguenze dannose derivanti dalla presente causa.

1.3 MORA si costituiva con comparsa del 17.1.2018, eccependo in via preliminare la nullità della citazione del terzo per indeterminatezza della domanda.

Nel merito rilevava di essere stato amministratore per circa due mesi, durante i quali l'assemblea della Società lo aveva autorizzato espressamente alla sottoscrizione del contratto di affitto di azienda oggetto di contestazione, individuando la controparte (Silomass S.r.l.) e il canone ("*importo non inferiore ad € 70.000*"), con riferimento al quale deduceva di avere negoziato condizioni economiche migliorative (euro 80.000). Pertanto chiedeva il rigetto della domanda formulata nei propri confronti.

1.4 ZAMBONI si costituiva con comparsa del 28.12.2017, eccependo in via preliminare (i) la nullità della citazione del terzo per indeterminatezza della domanda, (ii) il difetto della "*condizione sostanziale dell'azione*" rappresentata dalla delibera assembleare di autorizzazione alla promozione dell'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. e (iii) la carenza di legittimazione passiva, atteso che la propria posizione risulterebbe "*incongruente con la prospettazione fattuale offerta dalle parti*".

Nel merito rilevava che "*la presente causa non ha ad oggetto alcuno specifico fatto o atto che il sig. Zamboni, nella sua qualità di consigliere di amministrazione di Emmezeta e per tutto il tempo in cui l'ha ricoperta, avrebbe potuto impedire ma, prima, neppure apprezzare con la diligenza del caso*", concludendo per il rigetto nel merito delle domande formulate nei propri confronti.

2. In sede di prima udienza il g.i. autorizzava la chiamata in causa di MORA e ZAMBONI nonché di eventuali ulteriori amministratori che avessero condiviso con MOLINARI tale carica: quindi, con atto notificato in data 20 settembre 2017, il convenuto chiamava in causa i soli MORA e ZAMBONI.

Con la seconda memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c la Società produceva il verbale di assemblea dei soci del 20 febbraio 2017, che autorizzava il liquidatore a promuovere l'azione di responsabilità nei confronti del sig. Luigi Molinari (doc. 55 att.), al fine di contrastare l'eccezione preliminare formulata sul punto dal convenuto.

Successivamente al deposito delle memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c il G.I. riteneva opportuno investire immediatamente il Collegio dell'intera causa, ivi incluse le questioni preliminari e le istanze istruttorie pendenti, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.11.2019, all'esito della quale rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica..

3. Le domande attoree sono infondate nel merito.

Il Collegio non ravvisa infatti elementi per sostenere che MOLINARI abbia rivestito la carica di amministratore di fatto della Società nel periodo di verifica dei fatti contestati, tutti da collocare in epoca successiva alla cessazione del convenuto dalla carica di amministratore.

Al riguardo va rammentato che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (*ex multis* Cass. n. 4045/2016), l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto richiede un accertamento particolarmente rigoroso, in cui viene in rilievo la sistematica ingerenza di un soggetto, privo della carica formale, in decisioni di competenza dell'organo amministrativo (*“Si configura quale amministratore di fatto la persona che benché priva della corrispondente investitura formale, risulta inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza”*).

Nello stesso senso si colloca la consolidata giurisprudenza di merito, anche di questa Sezione: *“È qualificabile come amministratore di fatto il soggetto che, in assenza di una qualsivoglia investitura da parte dell'assemblea (sia pur irregolare o implicita), si sia ingerito nella gestione di una società in maniera sistematica e completa. La valutazione della sistematicità e della completezza deve essere fatta tenendo in considerazione le attività svolte dal soggetto nell'ambito dei rapporti interni (con i soci e/o gli amministratori) ed esterni (coi clienti e i collaboratori) alla società* (Trib. Torino, 5 Marzo 2018). Ancora: *“L'individuazione della figura del c.d. amministratore di fatto presuppone lo svolgimento di funzioni gestorie in concreto, senza investitura formale, che abbiano carattere sistematico e non si esauriscano nel compimento di atti di natura “eterogenea ed occasionale”*.

Nel caso in esame le allegazioni di parte attrice risultano innanzitutto carenti in misura irrimediabile, considerato come l'onere di allegazione nella fattispecie non possa evidentemente risolversi nella mera affermazione della qualifica di amministratore di fatto del soggetto, bensì debba investire puntualmente le circostanze dalle quali detta qualifica può essere desunta, con particolare riferimento al requisito della sistematicità dell'ingerenza esterna.

Al riguardo, in sede di citazione, l'attrice si limita a riportare testualmente le dichiarazioni testimoniali rese in un diverso procedimento, dichiarazioni che peraltro, come noto, costituiscono una prova atipica

liberamente valutabile dal Collegio (Cassazione civile sez. I, 10/10/2018, n.25067; Tribunale Brescia sez. I, 10/04/2019, n.1061), senza tuttavia allegare puntualmente neppure quali attività di gestione e quali scelte strategiche (ovvero operative) siano state poste in essere da MOLINARI.

Al di là del citato richiamo agli atti di un diverso procedimento, del quale peraltro non è dato al Collegio conoscere l'esito (nessuna delle parti si sofferma sul punto), l'impianto di allegazione della Società è basato su non meglio precisate "direttive" e "istruzioni" al proprio personale, con la conseguenza che la qualifica di amministrazione di fatto di MOLINARI finisce per essere ricavata unicamente da due avvenimenti, di per sé invero poco significativi, che tuttavia rappresentano le uniche circostanze ritualmente introdotte nel giudizio con la citazione: (i) la partecipazione al processo di nomina del nuovo amministratore, MORA, soggetto asseritamente vicino a MOLINARI; (ii) la strutturazione dell'operazione con Silomass s.r.l., di cui MOLINARI sarebbe stato l'"ideatore commerciale".

Ad avviso del Collegio le carenze suesposte sono insanabili, considerato anche come la prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. nulla aggiunga sul punto, e non possono che condurre al rigetto della domanda per difetto di allegazione. A tale *deficit* in punto di allegazione, del resto, non è possibile supplire in via istruttoria, fermo restando che le prove testimoniali dedotte nella seconda memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c., con riferimento al ruolo di MOLINARI, non avrebbero comunque potuto essere ammesse dal g.i., a causa della manifesta genericità dei capitoli, formulati in modo non sufficientemente circostanziato: ("16. dalla data del 25 settembre 2013 i dipendenti ed i venditori di Emmezeta si rivolgevano al Sig. Luigi Molinari per avere direttive in ordine ai lavori da svolgere"; "17. dalla data del 25 settembre 2013 il sig. Sergio Mora si rivolgeva al Sig. Luigi Molinari per avere istruzioni sulla sua attività di gestione della Emmezeta").

Ad abundantiam il Collegio osserva che le circostanze richiamate dai testimoni sentiti nel procedimento r.g 3753/14 (in punto di attendibilità, peraltro, non può essere trascurato come uno di tali testimoni, ZAMBONI, sia parte dell'odierno procedimento e un altro, Miglioli, vanti un significativo interesse di fatto nell'esito della causa, in qualità di socio) non indicano in modo univoco alcuna forma di ingerenza da parte di MOLINARI nelle scelte gestorie della Società, ma possono piuttosto essere inquadrare nell'ambito del ruolo rivestito da MOLINARI in Silomass s.r.l., affittuaria dell'azienda ("questo per tutto il periodo di affitto di ramo di azienda" precisa infatti il teste Volpi): in altre parole,

proprio la pretesa riconducibilità di Silomass srl alla figura di MOLINARI giustifica sia la partecipazione del medesimo alla fase di ideazione dell'operazione, sia i successivi incontri con il personale della Società, avuto riguardo per esempio all'esigenza di assicurare un ordinato "passaggio" dell'azienda sul piano operativo.

Parimenti fisiologico è da ritenere l'interessamento di MOLINARI nel processo di nomina del nuovo amministratore, rientrando appieno nelle prerogative del socio (carica che MOLINARI ha rivestito sino alla retrocessione della quota, avvenuta il 25 ottobre 2013) la ricerca di un candidato idoneo ad assumere una carica gestoria.

Inoltre lo scenario di un amministratore di fatto che impone dall'esterno la propria volontà, incidendo in modo determinante sul funzionamento dell'organo assembleare, non convince alla luce del concreto assetto proprietario della Società, che contemplava tre "soci storici" paritetici in condizione, grazie al possesso complessivamente della metà del capitale sociale, di paralizzare eventuali iniziative di MOLINARI a livello di *governance*, nonché (circostanza decisamente significativa) della presenza di uno di tali soci nello stesso consiglio di amministrazione presieduto da MOLINARI.

Per i medesimi motivi è del tutto inverosimile l'affermazione secondo cui i soci avrebbero appreso delle "reali intenzioni" di MOLINARI soltanto grazie alla lettera di un soggetto esterno alla Società, *i.e.* il legale di uno dei creditori.

Infine il Collegio non può non rilevare come i pochi riscontri documentali a propria disposizione, messi a disposizione dalla stessa parte attrice, siano discordanti rispetto alla ricostruzione dei fatti operata da quest'ultima, sotto il profilo dell'asserito conflitto di interessi e del disegno preordinato a spogliare la Società del suo ramo d'azienda: infatti, la retrocessione della quota viene giustificata da una nota con cui l'acquirente L.A. s.r.l. lamenta la difformità tra i dati contabili prospettati in sede di investimento e quelli effettivi riscontrati dopo l'ingresso nella compagine sociale, senza che a tale doglianza sia seguita una replica scritta da parte dei soci alienanti; in secondo luogo, la sottoscrizione del contratto di affitto di azienda in favore di un soggetto riconducibile a MOLINARI risulta approvata dai soci all'unanimità, procedimento deliberativo idoneo a sterilizzare i rischi associati all'operazione con parte correlata, stante il voto favorevole di tutti i soci disinteressati (ossia senza considerare il voto di L.A. s.r.l.).

5. Considerato che tutte le contestazioni di parte attrice traggono origine, in punto di fatto, dalla conclusione del contratto di affitto di azienda e che tale negozio è intervenuto successivamente alla

cessazione di MOLINARI dalla carica (rivestita per un lasso di tempo inferiore al bimestre), senza che l'evocata qualifica di amministratore di fatto abbia trovato riscontro in giudizio, l'azione di responsabilità non può trovare accoglimento.

Pari sorte compete all'ulteriore domanda fondata su titolo extracontrattuale, in quanto sostanzialmente basata sui medesimi fatti già esaminati e ritenuti insufficienti a radicare la responsabilità del convenuto, da ritenere estraneo alle contestazioni mosse.

Il rigetto delle suddette domande di parte attrice assorbe le domande formulate, a titolo di manleva, da parte convenuta nei confronti dei terzi chiamati nonché le eccezioni preliminari formulate dagli stessi.

6. La soccombenza determina la condanna di parte attrice al rimborso delle spese di lite sostenute dal convenuto, che si liquidano in un importo di euro 7.000,00, secondo i parametri previsti dal d.m. 55/2014 per le controversie di complessità media e valore indeterminabile, avuto riguardo al concreto svolgimento del processo, che non ha richiesto approfondimenti istruttori, nonché anche alla qualità e all'utilità delle difese svolte.

Parte attrice soccombente è inoltre tenuta, in forza del principio di causalità, al rimborso delle spese di lite, come sopra liquidate, in favore di ciascuna delle parti terze chiamate (*cf.* Cass. 23552/2011).

P. Q. M.

Il Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di impresa, riunito in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva nella causa di cui in epigrafe, disattesa o assorbita ogni altra domanda, istanza ed eccezione:

A. RIGETTA, siccome infondate, le domande formulate da parte attrice EMMEZETA S.R.L. in liquidazione nei confronti di LUIGI MOLINARI.

B. CONDANNA parte attrice EMMEZETA S.R.L. in liquidazione a rimborsare a LUIGI MOLINARI, SERGIO MORA e MARCELLO ZAMBONI le spese di lite, liquidate per ciascuna parte in euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso di spese vive, spese generali forfettarie (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Brescia, 3 aprile 2020

Il giudice estensore
LORENZO LENTINI

Il Presidente
RAFFAELE DEL PORTO